



inclusione
andicap ticino

Revisione parziale della legge sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis)

ESTRATTO DELLA RISPOSTA ALLA CONSULTAZIONE

Giubiasco, 5 aprile 2024



L'essenziale in breve

Il Consiglio federale ha **riconosciuto la necessità di rivedere la LDis**. Ha quindi iniziato la sua revisione di conseguenza. Accogliamo con favore la recensione e la sosteniamo pienamente.

L'obiettivo del progetto è contribuire all'uguaglianza delle persone con disabilità e promuovere la loro partecipazione indipendente alla vita sociale. Ma è **improbabile che le proposte cambino molto nella realtà delle persone con disabilità**. La **scelta troppo limitata dei temi, l'attenzione alla protezione contro la discriminazione nei singoli casi**, inoltre con **una proposta inadeguata al riguardo**.

La nuova disposizione relativa **al diritto di ricorso delle associazioni** porterebbe addirittura ad un **evidente deterioramento** della situazione giuridica delle persone con disabilità. Il progetto preliminare inoltre **non contiene alcuna proposta volta a rafforzare le istituzioni e le organizzazioni che si assumono** la responsabilità di attuare i diritti delle persone con disabilità. Infine, le proposte relative al **riconoscimento della lingua dei segni** non corrispondono **ai desideri del Parlamento**.

È necessario e saggio **rivedere radicalmente il progetto**. In tal modo, dovremmo considerare anche l'adeguamento di altre leggi importanti per la partecipazione delle persone con disabilità, in particolare: Legge Assicurazione invalidità (LAI), Legge sulle Istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn). Senza tale collegamento e tale approccio trasversale, la tutela delle persone con disabilità nei settori del lavoro e dell'alloggio rimarrà in gran parte inefficace.

Proprio perché si tratta di un progetto il cui contenuto è l'ancoraggio dei diritti delle **persone con disabilità**, queste ultime devono essere **coinvolte** attraverso le organizzazioni che le rappresentano. In qualità di associazione mantello e grazie alla sua competenza in materia di parità di diritti per le persone con disabilità, **Le organizzazioni delle persone con disabilità sono molto felici di mettersi a disposizione dell'Amministrazione federale a questo riguardo**. Si tratta di una revisione necessaria e urgente, ma anche complessa, che interessa un gran numero di ambiti giuridici diversi, con le rispettive particolarità in termini di contenuto e procedura. È quindi opportuno affrontare la revisione con **il tempo e la cura necessari, tenendo conto dell'attualità politica: l'iniziativa sull'inclusione**, che chiede un rafforzamento dei diritti delle persone con disabilità attraverso un adattamento dell'art. 8 Cost., sarà probabilmente presentato nell'autunno del 2024. Questo progetto preliminare di LDis non costituisce in alcun modo un'alternativa a questa iniziativa.



La necessità e l'urgenza di rivedere la LDis

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CDPD; RS 0.109) obbliga espressamente la Svizzera a tener conto dei diritti delle persone con disabilità nel processo legislativo (art. 4 cpv. 1 lett. a e b CDPD). All'inizio del 2022, il **Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità** (di seguito: Comitato delle Nazioni Unite) ha esaminato per la prima volta la Svizzera dal punto di vista dell'attuazione della CDPD. Nelle sue raccomandazioni ("Osservazioni conclusive") rivolte alla Svizzera nell'aprile 2022, mostra preoccupazione, per quanto riguarda l'art. 4 CDPD, a causa **dell'insufficiente adeguamento delle basi giuridiche svizzere alla CDPD**. Raccomanda pertanto alla Svizzera di armonizzare tutte le basi giuridiche con la CDPD¹. Ciò implica che tutte le revisioni delle leggi e delle ordinanze devono sempre tenere conto della CDPD e mirare all'armonizzazione con la CDPD.

La **Costituzione federale** (Cst.; RS 101) vieta, all'art. 8, par. 2, discriminazione fondata su disabilità fisica, mentale o psichica. Art. 8 par. 4 Cost. impone al legislatore di adottare misure per eliminare le disuguaglianze che colpiscono le persone con disabilità. È su questa base che il legislatore federale ha adottato, più di 20 anni fa, **l'attuale legge sull'uguaglianza dei disabili** (LDis; RS 151.3). Sia la **giurisprudenza relativa all'art. 8 par. 2 Cost.** che la **LDis** - adottata prima dell'entrata in vigore della CDPD - **rimanga ampiamente al di sotto dei requisiti della CDPD**. Pertanto, il Tribunale Federale rileva costantemente che l'art. 8 par. 2 Cost. **non contiene il diritto all'instaurazione dell'uguaglianza di fatto**. Non è riconosciuto che il divieto di discriminazione comporta l'obbligo di adottare le misure ragionevoli necessarie per l'effettivo esercizio di un diritto da parte della persona con disabilità.² Allo stesso modo, la tutela contro la discriminazione, in particolare contro le persone (art. 6 LDis), è chiaramente insufficiente. Ciò in particolare nel contesto in cui il Tribunale federale interpreta la nozione di discriminazione ai sensi dell'art. 6 LDis e art. 2 par. 2 ODis in maniera molto restrittiva e limitandola ai casi in cui l'obiettivo è sminuire o escludere una persona disabile³. Inoltre, chi sporge denuncia per discriminazione può ottenere solo un risarcimento massimo di 5.000 franchi. Non può esigere che la discriminazione cessi o venga eliminata attraverso soluzioni ragionevoli. In questi casi le organizzazioni di persone con disabilità hanno solo il diritto di stabilire una discriminazione (art. 9 cpv. 3 lett. a LDis). **Tutte queste restrizioni non sono compatibili con gli artt. 2, 5 e 9 CDPD.**⁴

¹ Nations unies, Comité des droits des personnes handicapées CRPD, Observations finales sur le rapport initial de la Suisse, 25 mars 2022 (ci-après Comité CRPD, Recommandations finales).

² CAROLINE HESS-KLEIN/ELIANE SCHEIBLER, Rapport alternatif actualisé, Rapport de la société civile à l'occasion du premier examen de la Suisse par le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU, Berne 2022, p. 21 (ci-après HESS-KLEIN/SCHEIBLER, Rapport alternatif).

³ Arrêt du Tribunal fédéral 4A_369/2012 (2012) consid. 3.3 ; HESS-KLEIN/SCHEIBLER, Rapport alternatif (n. 2), S. 22.

⁴ HESS-KLEIN/SCHEIBLER, Rapport alternatif (n. 2), p. 22 et suivantes.



Di conseguenza, il **comitato** delle Nazioni Unite ha raccomandato alla Svizzera di adottare misure per **garantire che la protezione delle persone con disabilità contro la discriminazione rispetti gli standard della CDPD**.⁵ L'iniziativa per l'inclusione, che mira a raggiungere un'effettiva parità per le persone con disabilità in Svizzera, va nella stessa direzione. Secondo l'iniziativa, l'art. 8 par. 4 Cost. deve essere abrogato e va introdotto un nuovo art. 8a Cost. deve essere introdotto.

Il **Consiglio federale riconosce** anche **le lacune del diritto svizzero**, in particolare per quanto riguarda la garanzia di una protezione completa ed efficace contro la discriminazione, e **ritiene necessario agire a livello legislativo**.⁶ Dal suo punto di vista, però, questa esigenza si limita essenzialmente al miglioramento **dell'accesso ai servizi** per le persone con disabilità e al rafforzamento della **tutela contro la discriminazione nei rapporti di lavoro**.⁷ L'analisi dell'impatto normativo effettuata **riconosce** inoltre **la necessità di agire per migliorare l'uguaglianza delle persone con disabilità**.⁸ Tuttavia, l'adeguamento del diritto svizzero agli obblighi internazionali non è la preoccupazione principale del Consiglio federale, nonostante la raccomandazione in tal senso del Comitato dell'ONU.⁹

È quindi indiscutibile la necessità di rivedere la LDis. Tuttavia, questo disegno di legge è lungi dal soddisfare la reale esigenza di revisione, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione della LDis con la CDPD, come mostreremo di seguito.

Rivendicazioni

- La LDis **deve assolutamente essere sottoposta ad una revisione completa**.
- La revisione deve essere **più ampia**, sia in termini di temi che di strumenti.
- Data la complessità giuridica dell'attività, è opportuno dedicarvi il **tempo necessario e coinvolgere le organizzazioni delle persone con disabilità**.

⁵ Comité CRPD, Recommandations finales (n. 1), point 12.

⁶ Rapport explicatif, p. 5 et suivantes.

⁷ Rapport explicatif, p. 36.

⁸ Rapport explicatif, p. 40.

⁹ Comité CRPD, Recommandations finales (n. 5), point 8c.